

**Ordinanza**  
**concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura**  
**(Ordinanza sulle tasse UFAG)**

del 16 giugno 2006 (Stato 1° luglio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

*ordina:*

**Art. 1<sup>2</sup>** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge federale del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 1992<sup>4</sup> sulla statistica federale che l'UFAG fornisce.

<sup>2</sup> Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d'esecuzione, a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione.

**Art. 2<sup>5</sup>** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

<sup>1</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>6</sup> sugli emolumenti.

<sup>2</sup> Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d'esecuzione, a cui l'UFAG ha affidato compiti d'esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti.

**Art. 3** Deroghe al campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le aliquote delle tasse per l'attribuzione e l'amministrazione di importazioni di prodotti agricoli per mezzo di un permesso generale di importazione (PGI) sono disciplinate nell'allegato 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> concernente l'importazione di prodotti agricoli.

RU 2006 2689

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>3</sup> RS 910.1

<sup>4</sup> RS 431.01

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>6</sup> RS 172.041.1

<sup>7</sup> RS 916.01

<sup>2</sup> Le tasse per i controlli legati al rilascio di un passaporto delle piante sostitutivo o di un certificato fitosanitario per l'esportazione e per i controlli fitosanitari alla frontiera sono disciplinate dall'articolo 48 dell'ordinanza del 28 febbraio 2001<sup>8</sup> sulla protezione dei vegetali.

<sup>3</sup> ...<sup>9</sup>

**Art. 3a**<sup>10</sup> Rinuncia alla riscossione di emolumenti

Per l'acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell'UFAG, all'Ufficio federale di statistica non è applicato alcun emolumento.

**Art. 4**<sup>11</sup> Calcolo della tassa

<sup>1</sup> Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.

<sup>2</sup> Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

<sup>3</sup> Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

**Art. 5** Supplemento

Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d'urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l'Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

**Art. 5a**<sup>12</sup> Acquisizione di dati sul latte e valutazioni

Le tasse di cui all'allegato 2 vanno versate anticipatamente.

**Art. 6** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 18 ottobre 2000<sup>13</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è abrogata.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

<sup>8</sup> RS 916.20

<sup>9</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>13</sup> [RU 2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 n. II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1]

*Allegato 1*  
(art. 4 cpv. 1)

## **Tasse per particolari prestazioni e decisioni in applicazione delle seguenti ordinanze:**

	Franchi
1	<i>Ordinanza del 22 settembre 1997<sup>14</sup> sull'agricoltura biologica:</i>
1.1	Esame dell'ammissibilità della conversione per tappe (art. 9) 200
1.2	Esame di una domanda di utilizzazione temporanea di ingredienti di origine agricola non autorizzati dal Dipartimento (art. 18 cpv. 4) 250
	Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 100
1.3	Esame di una domanda di autorizzazione particolare (art. 24) 300
	Esame per la proroga di autorizzazioni concesse 200
1.4	Rilascio di una prova giusta l'articolo 16b capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 <sup>15</sup> sull'agricoltura biologica 50
2	<i>Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>16</sup> sulle zone agricole:</i>
2.1	Decisione di non entrata nel merito su una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 300
2.2	Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6) 600
2.3	Decisione sostanziale in merito a una domanda di modifica dei limiti delle zone (art. 6); più richiedenti 1200
3	<i>Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998<sup>17</sup> concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione:</i>
3.1	Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva e del succo d'uva (art. 2 cpv. 1 lett. a) 180
3.2	Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b) 250
3.3	Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2)
	a. acido sorbico, HPLC; 150
	b. cenere sola, gravimetria. 80

<sup>14</sup> RS 910.18

<sup>15</sup> RS 910.181

<sup>16</sup> RS 912.1

<sup>17</sup> RS 916.145.211

		Franchi
4	<i>Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>18</sup> sulle sementi:</i>	
4.1	Trattamento di una domanda d'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà o nella lista delle varietà (art. 4 e 9)	150
4.2	Controllo della selezione a scopo di conservazione (art. 6)	100
4.3	Controllo di sementi e di tuberi seme (art. 22 cpv. 4):	
	Prelievo di campioni	50
	Analisi completa (purezza, facoltà germinativa, numero di sementi estranee) di campioni depurati per la certificazione di sementi di:	
	a. cereali, mais e leguminose a grossi granelli;	55
	b. specie di trifogli e di graminacee.	90
5	<i>Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998<sup>19</sup> sulle sementi e i tuberi-seme:</i>	
5.1	Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione (art. 17); tassa annua per:	
	a. patate:	
	1. una varietà	4000
	2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore	4500
	b. tutte le altre specie:	
	1. una varietà	2500
	2. ogni altra varietà dello stesso coltivatore	3000
5.2	Ispezione ufficiale delle colture, all'ora (art. 23 cpv. 4)	30
5.3	Controllo colturale, per campione	40
6	<i>Ordinanza del 18 maggio 2005<sup>20</sup> sui prodotti fitosanitari:</i>	
6.1	Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati i documenti secondo gli allegati 2 e 3 (art. 11 cpv. 3 e 4)	2500
6.2	Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale devono essere presentati tutti i documenti secondo l'allegato 3	1400
6.3	Trattamento di una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il quale deve essere presentata solo una parte dei documenti secondo l'allegato 3	400–1000

<sup>18</sup> RS 916.151

<sup>19</sup> RS 916.151.1

<sup>20</sup> RS 916.161

Franchi

6.4	Concessione di un'autorizzazione con l'impiego di dati di un precedente richiedente, previo consenso di quest'ultimo, per un prodotto fitosanitario identico	400
6.5	Esperimenti nell'ambito dell'esame di una domanda (art. 13 cpv. 3) e analisi di controllo (art. 64 cpv. 1):	
	a. analisi chimiche e fisico-chimiche	30-500
	b. analisi biologiche	1900-11 000
6.6	Rilascio di un certificato d'esportazione (art. 18)	60
6.7	Concessione di un permesso di vendita (art. 30)	200
7	<i>Ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>21</sup> sui concimi:</i>	
7.1	Trattamento di una domanda d'iscrizione di un tipo di concime nella relativa lista (art. 7)	200
7.2	Trattamento di una domanda di autorizzazione di un concime (art. 10)	200
7.3	Trattamento di una notifica di un concime (art. 19)	100
7.4	Analisi di controllo (art. 29):	
	analisi della composta TS, OS, conduttività, N, P, K Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn	570
	analisi dei fanghi di depurazione TS, OS, N, NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn	590
8	<i>Ordinanza del 26 maggio 1999<sup>22</sup> sugli alimenti per animali:</i>	
8.1	Trattamento di una domanda d'iscrizione nella lista degli alimenti per animali o nella lista degli additivi e degli alimenti dietetici omologati (art. 5 e 7)	100
8.2	Trattamento di una domanda d'iscrizione nella lista degli alimenti OGM per animali (art. 6)	1400
8.3	Trattamento di una domanda di autorizzazione di un alimento per animali (art. 8)	1400
8.4	Concessione di una seconda autorizzazione con il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9)	700
8.5	Trattamento di una domanda per la seconda autorizzazione senza il consenso del titolare della prima autorizzazione (art. 9)	1400
8.6	Controllo degli alimenti per animali (art. 25) a condizione che il prodotto sia in ordine; in caso contrario, la tassa è calcolata secondo l'articolo 4 capoverso 2	70

<sup>21</sup> RS 916.171

<sup>22</sup> RS 916.307

*Allegato 2<sup>23</sup>*  
(art. 4 cpv. 1 e 5a)

## Tasse per l'acquisizione di dati sul latte e valutazioni:

Franchi incl. IVA (7,6%)

<b>1</b>	<b>Dati sul latte di singole aziende</b>	
1.1	<i>Dati di singole aziende sulla produzione lattiera</i>	
	a. Forniture mensili e indirizzo (cognome, nome, via, n., NPA, luogo)	0.20 per produttore di latte
	b. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: <ul style="list-style-type: none"> <li>– cantone d'appartenenza;</li> <li>– azienda annuale / d'estivazione;</li> <li>– classificazione nel catasto della produzione;</li> <li>– per regione (montagna / pianura);</li> <li>– numero di vacche da latte;</li> <li>– indirizzo di produzione (bio / conv.)</li> </ul>	Dati sul latte di singole aziende (lett. a, b) 0.25 per produttore di latte
	c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle lett. a–b: <ul style="list-style-type: none"> <li>– comune d'appartenenza;</li> <li>– classificazione nel catasto della produzione per zone;</li> <li>– numero di UBG;</li> <li>– superficie agricola utile (SAU)</li> </ul>	Dati sul latte di singole aziende (lett. a, c) 0.25; (lett. a, b, c) 0.30 per produttore di latte
	d. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su richiesta	Al massimo 0.30 per produttore di latte
1.2	<i>Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte</i>	
	e. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e per valorizzatore incl. i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– comune d'appartenenza;</li> <li>– cantone d'appartenenza;</li> <li>– azienda annuale / d'estivazione;</li> <li>– vendita diretta sì / no;</li> <li>– valorizzazione di latte biologico sì / no;</li> <li>– valorizzazione di latte prodotto da animali cui non vengono somministrati insilati sì / no</li> </ul>	0.50 per prodotto trasformato in base alla lista dei prodotti della TSM e per valorizzatore del latte, al massimo però 5 per valorizzazione del latte
1.3	<i>Non sono riscosse tasse</i>	
	a. da aziende soggette all'obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte;	
	b. per l'acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 30 ottobre 2002 <sup>24</sup> sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.	
<b>2</b>	<b>Valutazioni standard</b>	
	Abbonamento annuale per l'accesso alla piattaforma di valutazione dell'UFAG per poter accedere a valutazioni standard dei seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Strutture delle aziende lattiere svizzere</li> <li>– Valorizzazione</li> <li>– Mercato</li> <li>– Uscite della Confederazione</li> </ul>	Abbonamento per 1 persona fisica 300 all'anno; abbonamento aziendale (2–5 persone fisiche) 600 all'anno

<sup>23</sup> Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

<sup>24</sup> RS 919.117.72

---

---

Franchi incl. IVA (7,6%)

---

- 3      Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di  
singole valutazioni standard**
- Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda)  
sulla scorta dei dati sul latte disponibili
  - Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la  
persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.
- In base al dispendio:  
a una tariffa oraria  
di 100
-

